

AVANGUARDIA GIURIDICA

collana a cura di MARCO ANTONIOLI

catasto

MA45

LUCA PEROSINO

GUIDA PRATICA ALLA RIFORMA DELLE SANZIONI CATASTALI

L'atto di contestazione:
la predisposizione dei rimedi
giustiziali e processuali

seconda edizione

EXEO edizioni
No. 3. Preston
Surgeon.

GUIDA OPERATIVA

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-97916-47-5

The above Map of the Survey of the Claim
Willamette Meridian, Oregon, is strictly co
on file in this office, which have been exam
Surveyor General's Office, Eugene
Eugene (City, February) 11th 1861.

GUIDA PRATICA ALLA RIFORMA DELLE SANZIONI CATASTALI

L'atto di contestazione:
la predisposizione dei rimedi
giustiziali e processuali

2^a edizione



fax: 049 9710328

e-mail: info@exeo.it - www.exeo.it

Con il d.lgs. n. 472/1997 si è assistito all'introduzione nell'ordinamento italiano del sistema unico di disciplina delle sanzioni amministrativo-tributarie. La norma introdotta ha previsto un sistema che mantiene formalmente le caratteristiche basilari del sistema penale precedente. In particolare, il metodo utilizzato dal legislatore delegato ha previsto l'utilizzo del sistema affittivo che ha interessato perfino la materia sanzionatoria catastale. Ebbene, ultimamente sono state introdotte alcune disposizioni che hanno inasprito fortemente il sistema originario; ci riferiamo essenzialmente alla l. n. 220/2010 e al d.lgs. n. 23/2011. L'opera ha lo scopo di accompagnare il professionista nell'esame delle nuove disposizioni in materia di sanzioni PREGED, DOCFA e volturali, aiutandolo a definire, nel miglior modo possibile, la controversia. A tal fine, nel corso della monografia vengono forniti ulteriori spunti concernenti i rimedi giustiziali e giudiziali esperibili nel momento in cui viene notificato l'atto di contestazione dalla P.A., tenendo conto delle recenti riforme che hanno interessato il processo tributario. L'opera tende inoltre a ricostruire tutto l'iter burocratico tramite un confronto tra la nuova e la vecchia disciplina, assumendo interesse preminente per i dirigenti e funzionari pubblici che prestano il loro servizio nell'ambito del sistema sanzionatorio catastale atteso che la monografia descrive analiticamente tutta la procedura nei suoi aspetti più cocenti. Per tali motivi, la guida pratica offre esempi concreti sulla lettura dell'atto di contestazione di sanzioni DOCFA, PREGED e volturali.

Copyright © 2013 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale. Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente, nei propri dispositivi di lettura, e dai suoi più stretti collaboratori professionali. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

edizione: marzo 2013 | collana: AVANGUARDIA GIURIDICA a cura di Marco Antoniol | materia: catasto | tipologia: guide operative | formato: digitale, pdf | codice prodotto: MA45 | ISBN: 978-88-97916-47-5 | prezzo: € 15,00 | autore: Luca Perosino, laureato in giurisprudenza | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it

SOMMARIO

CAPITOLO I - INTRODUZIONE	6
1. Le sanzioni tributarie applicate al catasto.....	6
2. Piano dell'opera	6
CAPITOLO II - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	9
SEZIONE I - PROLUZIONE.....	9
1. Norme e prassi: campo applicativo.....	9
SEZIONE II - ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO	11
2. Il d.lgs. n. 472/1997: nascita del procedimento sanzionatorio pecuniario catastale.....	11
3. Interventi modificativi del d.lgs. n. 472/1997: l'odierno inasprimento delle tariffe sanzionatorie	16
SEZIONE III - LA LEGGE DI STABILITÀ 2011	21
4. Il catasto come fine di stabilità del debito pubblico	21
5. Le sanzioni sulle vulture	22
6. Le sanzioni sul PREGEO	25
7. Il d.lgs. 23/2011: la sanzione DOCFA oggi	26
8. L'incidenza delle sanzioni DOCFA sui principi di capacità contributiva e ragionevolezza.....	31
CAPITOLO III - I RIMEDI ALLA NOTIFICA DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE .	35
1. Come leggere l'atto di contestazione.....	35
2. Termini di decadenza della definizione agevolata	55
3. Autotutela.....	57
4. Predisposizione del ricorso in Commissione Tributaria e relativa giurisdizione.....	62

5. L'appello e il giudicato in breve	69
6. Osservazioni conclusive.....	78
CAPITOLO IV - ESEMPI PRATICI ILLUSTRATI.....	79
1. Volture.....	79
2. DOCFA.....	95
ALLEGATI.....	115
<i>All. 1: elenco categorie catastali.....</i>	<i>116</i>
BIBLIOGRAFIA	119
SITOGRAFIA.....	120

SS

CAPITOLO I INTRODUZIONE

1. Le sanzioni tributarie applicate al catasto

La tematica delle sanzioni tributarie prende le mosse dalla l. 689/1981 con la quale si è assistito alla «depenalizzazione» di alcuni reati minori in semplici illeciti amministrativi. Diretta conseguenza di questa nuova situazione oramai affermata si rinviene nell'utilizzo del sistema sanzionatorio pecuniario che prende il sopravvento sulla logica punitiva di derivazione penale.

Il nuovo sistema così delineato costituisce l'anticamera del procedimento sanzionatorio tributario, che prende le mosse dal d.lgs. n. 472/1997, il quale si fonda essenzialmente su basi giuridico-fiscali. È ovvio, infatti, che soprattutto in ambito fiscale, la sanzione pecuniaria è un ottimo deterrente, più efficace e comprensibile rispetto alla privazione della libertà personale.

Le sanzioni tributarie si ramificano all'interno di tutte le procedure fiscali e sono spesso caratterizzate da un'oggettiva difficoltà di comprensione e di effettiva applicazione da parte degli operatori e dei cittadini.

In un contesto così complesso e vasto prende corpo questa guida operativa che concerne gli aspetti essenziali delle sanzioni catastali strutturati anche in forma di pratica esemplificativa.

2. Piano dell'opera

L'analisi della materia sanzionatoria tributaria spazia intorno a

tre profili principali esemplificabili nelle seguenti tipologie: volture¹, PREGEO², DOCFA³.

A tal proposito occorre tener presente che le suddette sanzioni hanno subito modifiche non lievi nell'arco dell'ultimo decennio dovute essenzialmente al bisogno di un correttivo di bilancio e alla predisposizione del cosiddetto «federalismo fiscale».

In primo luogo si procederà ad un *excursus* storico normativo iniziato dal d.lgs. n. 472/1997 e culminato col d.lgs. n. 23/2011 anche se il processo di modifica legislativa si preannuncia incompleto e lontano dal concludersi, vista la crisi economica che interessa i giorni nostri.

Successivamente si approfondirà l'argomento di che trattasi, esplicando i casi maggiormente cocenti utili ai professionisti e a tutti i cultori della materia.

Alla luce di quanto evidenziato l'e-book sviscererà gli aspetti fondamentali della pratica sanzionatoria confrontandola con i vari interventi legislativi e le circolari esplicative, soffermandosi principalmente sulle sanzioni DOCFA.

Alla luce di ciò la trattazione principale dell'opera verterà essenzialmente sulle problematiche amministrativo-giuridiche inerenti ai DOCFA in quanto più consistenti sotto il profilo pecuniario, senza dimenticare le volture e il PREGEO contraddistinti da sanzioni più lievi, ma comunque frequentemente irrogate nella pratica.

A questo punto si tratterà in forma dettagliata dei rimedi esperibili in caso di notifica dell'atto di contestazione laddove alla sanzione comminata non è stato applicato il ravvedimento operoso, con pagamento contestuale della stessa ridotta al minimo. In tale prospettiva risulta utile, pertanto, fornire ausili tecnici e giuridici al lettore che deve affrontare simili complesse problematiche.

Con la lettura della presente guida operativa l'interessato sarà in

¹ Con tale locuzione si intende l'aggiornamento della banca dati catastale per denunce di successioni e/o atti pubblici.

² Con tale locuzione si intende l'inserimento nella banca dati catastale di elaborati tecnici inseriti e/o variati in mappe catastali.

³ Con tale locuzione si intende l'inserimento in banca dati catastale di fabbricati variati in consistenza o di nuova costruzione.

grado di maneggiare più facilmente lo strumento operativo dell'atto di contestazione al fine di ridurre al minimo gli inconvenienti che possano scaturire da un'erronea interpretazione.

In ultimo, verranno illustrate semplici ed esaustive esemplificazioni pratiche concernenti le sanzioni, connotate da peculiarità scandite nel tempo.

§§

CAPITOLO II RIFERIMENTI NORMATIVI

SEZIONE I PROLUSIONE

1. Norme e prassi: campo applicativo

Prima di inoltrarci nel dettaglio della normativa che regola l'applicazione delle sanzioni tributarie, occorre far riferimento alla disposizione legislativa di razionalizzazione dei procedimenti di accertamento generale dei fabbricati urbani ove si fornisce, per la prima volta, la definizione di unità immobiliare urbana (u.i.u.). Ci riferiamo al R.d.l. n. 652/1939, convertito in l. n. 1249/1939.

A tal proposito, primaria importanza assume l'art. 5 definendo l'unità immobiliare come quella porzione di immobile per mezzo della quale si addivene alla rendita catastale⁴.

La definizione di u.i.u., così richiamata, risulta basilare per l'applicazione delle sanzioni catastali specie considerandola sussistenza di certune categorie la cui rendita è pari a zero. Esempio tipico risulta essere la categoria F3 che comprende gli edifici in corso di costruzione.

Per di più, già col presente decreto del 1939 vengono evidenziate le persone fisiche e giuridiche aventi titolo alla presentazione delle dichiarazioni di cui trattasi.

Va inoltre considerato che le prime sanzioni catastali introdotte dall'art. 31, secondo comma, R.d.l. n. 652/1939 erano contraddistinte da un'ammenda. Tali sanzioni penali sono state,

⁴ Art. 5 R.d.l. n. 652/1939: «Si considera unità immobiliare ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».

come previamente accennato, sostituite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39 l. n. 689/1981.

Fatta questa breve premessa, presupposto normativo preminente in materia catastale è rappresentato dal d.lgs. n. 472/1997 (o decreto sanzioni) che ha utilmente accorpato le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ponendo fine ad una generale dispersività generatrice di controversie interpretative e sulla quale ci soffermeremo più dettagliatamente nel capitolo seguente⁵.

Inoltre, nel susseguirsi della trattazione viene dedicato un capitolo apposito alla riforma delle tariffe sanzionatorie che per quanto concerne i precisi importi hanno subito modifiche sostanziali da parte del legislatore e della prassi ministeriale. Va anticipato che il culmine lo si è raggiunto col d.lgs. n. 23/2011 che, a parere dello scrivente, finisce per incidere su alcuni profili costituzionali del sistema delineato dal diritto tributario vigente.

§§

⁵ È utile precisare che i reati tributari perseguibili penalmente sono ora confluiti nel d.lgs. n. 74/2000.

SEZIONE II ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO

2. *Il d.lgs. n. 472/1997: nascita del procedimento sanzionatorio pecuniario catastale*

Nella prolusione si è già accennato all'importanza che riveste la norma quadro del d.lgs. n. 472/1997. Orbene, cercando di schematizzare la lettura della disciplina introdotta dal legislatore delegato questa si fonda su alcuni punti essenziali che, seppur rappresentativi di gran parte del sistema sanzionatorio tributario, risultano ancor più basilari per comprendere fino in fondo il complesso delle sanzioni ricorrenti in materia catastale.

In primo luogo, il d.lgs. n. 472/1997 ha introdotto un procedimento unitario nella trattazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e ciò in attuazione della delega prevista dall'art. 3, co. 133, lett a) l. n. 662/1996, recante disposizioni generali sull'adozione di un'unica sanzione pecuniaria per le sanzioni amministrativo-tributarie non penali⁶.

Ad una prima e semplice lettura della norma in questione, balza all'occhio la caratteristica principe del procedimento sanzionatorio, che prendendo spunto dalla l. n. 689/1981, finisce per incardinarsi in un sistema formalmente «depenalizzato», ma dai contorni tuttora confusamente penalistici.

In breve, può dirsi che le sanzioni pecuniarie irrogate dagli uffici finanziari rientrano in un *tertium genus* tra il sistema sanzionatorio penale e quello civile⁷. Quanto detto viene avvalorato se si tiene

⁶ Cfr. BELLINI F., *Lineamenti evolutivi nel sistema sanzionatorio tributario*, Parma, 2003, pag. 14 il quale inquadra specificatamente il diritto sanzionatorio tributario all'interno del settore punitivo amministrativo, «ossia di tutte quelle norme punitive appartenenti al diritto pubblico che non contengono sanzioni penali *stricto sensu*».

⁷ Cfr. GIULIANI G., *Violazioni e sanzioni delle leggi tributarie - parte generale*, V ed.,

presente, oltre al dato letterale⁸, il filo conduttore che lega il sistema sanzionatorio penale a quello amministrativo-tributario: il fine «deterrente-dissuasivo»⁹.

Per rendere più chiara l'idea del tratto penale che delinea il complesso sanzionatorio in materia tributaria è sufficiente prendere come riferimento la personalizzazione della sanzione introdotta dall'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 472/1997¹⁰ secondo la quale l'unico soggetto a cui deve essere irrogata la sanzione è soltanto l'autore della violazione. In merito, occorre necessariamente precisare che in verità il decreto sanzioni ha introdotto formalmente un modello di responsabilità solidale in capo alla persona giuridica beneficiaria della violazione commessa dalla persona fisica, identificabile nell'autore materiale dell'illecito. Questo tipo di responsabilità in solido si configura per contrastare il celebre brocardo, ricorrente in materia penale, *societas delinquere non potest* e ha certamente anticipato la responsabilità amministrativo-penale degli enti introdotta dal d.lgs. n. 231/2001. Tale particolare responsabilità è prevista dall'art. 11 d.lgs. n. 472/1997 e contempera l'esigenza del Fisco di ottenere in ogni caso l'ottemperamento della sanzione pecuniaria con la certezza di porre rimedio a pratiche elusive.

Sempre con riferimento alla personalizzazione della sanzione è fondamentale il principio dell'intrasmissibilità agli eredi del pagamento della stessa che nell'ambito circoscritto al catasto assume connotati pratici interessanti. Tale assioma, sancito dall'art. 8 d.lgs. n. 472/1997, sebbene si mostri intuitivo laddove si discuta di un ambito che appronta le sue radici all'interno del sistema

Milano, 2000, pag. 183.

⁸ Si pensi, ad esempio, ai principi richiamati dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 472/1997 che rispettivamente concernono la legalità e l'imputabilità, concetti tipici della materia penale. Ancora, basta osservare il richiamo operato dall'art. 6 dello stesso decreto nel quale vengono indicate le «cause di non punibilità» di chiara derivazione penale.

⁹ Così BELLAGAMBAG. - CARITI G., *Il sistema delle sanzioni tributarie*, II ed., Milano, 2011, pag. 349. Gli autori evidenziano l'esigenza afflittiva che caratterizza il sistema amministrativo sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 472/1997 segnatamente simile alla funzione di prevenzione speciale che contraddistingue alcuni caratteri del vigente sistema penale italiano.

¹⁰ Art. 2, co. 2, d.lgs. n. 472/1997: «La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione».

penale, giunge a porre rimedio a risalenti diatribe dottrinali oramai superate¹¹ dimostrandola configurazione penale assunta dal decreto stesso.

L'aspetto afflittivo appena tratteggiato ha segnato una svolta non trascurabile nell'ambito dei registri immobiliari, tenendo conto che entrare in contatto col sistema catastale vuol dire interagire all'interno della correlazione tra amministrazione pubblica e soggetto privato ove la prima tiene, il più delle volte, "il coltello dalla parte del manico".

Orbene, l'irrogazione della sanzione tributario-catastale si incentra sulla procedura determinata dagli artt. 13 e 16 del decreto sanzioni che inquadrano, in poche parole, una fase progressiva nell'applicazione della sanzione pecuniaria; tutto ciò a favore del reo.

Il primo concerne il procedimento speciale del ravvedimento operoso¹² ove il trasgressore¹³ può, grazie alla pronta azione

¹¹ Cfr. BELLAGAMBA G. - CARITI G., *Il sistema delle sanzioni tributarie*, cit., pag. 413 e ss.

¹² Art. 13 d.lgs. n. 472/1997 (testo originario): «1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore; c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione».

¹³ Cfr. CICCIA A. - LIBURDI D. - RICCA F. - RIPA G., *Le sanzioni tributarie dopo la riforma*, Padova, 1999, pag. 149 i quali annoverano tra i soggetti interessati «l'autore materiale, i soggetti solidalmente obbligati ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 472/97, i

volontaria, ottenere una sanzione ridotta quantificata in frazioni minimali diverse a seconda del tempo trascorso per attivarsi concretamente. Il secondo prevede la predisposizione dell'atto di contestazione della violazione tributaria con la determinazione e la definizione del *quantum*.

Inoltre, vengono date disposizioni in merito all'impugnazione del provvedimento stesso e alle modalità di pagamento con le relative agevolazioni¹⁴.

L'art. 16 d.lgs. n. 472/1997 individua la forma procedurale più mite della disciplina sanzionatoria che viene applicata ad esempio all'interno dell'*ex* Catasto¹⁵, prefiggendosi di conciliare le prerogative della parte pubblica finalizzate comunque alla punizione della violazione, con la miglior tutela del privato a volte

coobbligati solidali nel rapporto d'imposta e, in genere, qualunque persona imputabile a titolo di concorso o quale autore mediato a norma degli articoli 9 e 10 dello stesso decreto».

¹⁴ Art. 16 d.lgs. n. 472/1997 (testo originario): «1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione. 5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22».

¹⁵ Ora Agenzia delle Entrate.

normativamente inconsapevole.

Modalità applicativa più severa della sanzione è sancita, invece, dall'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 472/1997 il quale prevede, in via eccezionale, nientemeno che la possibilità concessa in capo all'ente pubblico di iscrivere direttamente a ruolo. Così facendo il trasgressore si trova nella situazione di essere immediatamente punito, per giunta privato della possibilità di produrre con immediatezza le proprie deduzioni difensive. Questo secondo *iter* deve essere tenuto presente giacché riguarda varie tipologie di sanzioni erogabili da numerose amministrazioni pubbliche¹⁶.

La durezza del decreto sanzioni è resa ancor più visibile dai criteri di determinazione della sanzione enunciati nell'art. 7 dello stesso. Al comma 3 si prevede che «la sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento»¹⁷. Tale norma prevede, in sostanza, una forma di recidiva fiscale in capo al trasgressore di cui tener conto in via generale che viene inquadrata dalla dottrina alla stregua dell'art. 99, comma terzo, cod. pen. come recidiva pluriaggravata perché contraddistinta dal reato della stessa indole, oltre che dalla commissione dell'illecito nell'arco temporale predefinito in tre anni¹⁸. Soltanto le modalità di definizione anticipata della violazione, inquadrabili fondamentalmente nel predetto ravvedimento operoso e nella procedura della definizione agevolata, inducono il legislatore a non considerare i precedenti. Il motivo che sta alla base di ciò va ricercato nel fatto che la P.A.

¹⁶Art. 60 d.P.R. n. 633/1972 recante disposizione in merito al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si sottolinea quanto espresso da Cass. civ., sez. trib., 5 settembre 2008, n. 22437 secondo la quale «in tema di I.v.a. ed in ipotesi di sanzioni liquidate ai sensi degli artt. 54-bis e 60 D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, l'art. 17 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, prevede l'irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni nella misura del 30% dell'importo non versato».

¹⁷ Art. 7, co. 3, d.lgs. n. 472/1997 come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 203/1998.

¹⁸ Cfr. BELLINI F., *Lineamenti evolutivi nel sistema sanzionatorio tributario*, cit., pag. 171.

